

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2054/88 del Consiglio, del 23 giugno 1988, relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e recante disposizioni per la sua applicazione** 1
- Accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco 3
- Protocollo n. 1 che stabilisce le possibilità di pesca accordate dal Marocco e la compensazione accordata dalla Comunità per il periodo dal 1° marzo 1988 al 29 febbraio 1992 14
- Protocollo n. 2 concernente la pesca sperimentale 17
- Regolamento (CEE) n. 2055/88 della Commissione, dell'11 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 18
- Regolamento (CEE) n. 2056/88 della Commissione, dell'11 luglio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 20
- Regolamento (CEE) n. 2057/88 della Commissione, dell'11 luglio 1988, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 22
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2058/88 della Commissione, dell'8 luglio 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale del codice 6403 della nomenclatura combinata, originarie dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio** 25
- Regolamento (CEE) n. 2059/88 della Commissione, dell'11 luglio 1988, relativo a varie forniture di cereali e di riso all'Angola a titolo di aiuto alimentare 26
- Regolamento (CEE) n. 2060/88 della Commissione, dell'11 luglio 1988, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3150/87, (CEE) n. 1798/88 e (CEE) n. 1825/88 relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi d'intervento 31

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 2061/88 della Commissione, dell'11 luglio 1988, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento greco	32
* Regolamento (CEE) n. 2062/88 della Commissione, dell'11 luglio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 664/88 relativo alla prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento (CEE) n. 723/78	34
Regolamento (CEE) n. 2063/88 della Commissione, dell'11 luglio 1988, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania ...	35
Regolamento (CEE) n. 2064/88 della Commissione, dell'11 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	36
* Regolamento (CEE) n. 2065/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1988 per il ferro-cromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio ...	38
* Regolamento (CEE) n. 2066/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto con il regolamento (CEE) n. 4100/87 per una certa varietà di polivinilpirrolidone ...	39

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

88/366/CEE :

- * **Direttiva della Commissione, del 17 maggio 1988, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/649/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore** 40

88/367/CEE :

- * **Settima Decisione della Commissione, del 18 maggio 1988, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ...** 45

88/368/CEE :

- * **Ottava Decisione della Commissione, del 18 maggio 1988, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo di assicurare tale responsabilità** 46

88/369/CEE :

- * **Nona Decisione della Commissione, del 18 maggio 1988, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)** 47

Rettifiche

- Rettifica del regolamento (CEE) n. 1945/88 della Commissione, del 1° luglio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 1787/87 recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi d'acquisto. (GU n. L 170 del 2.7.1988)
- 51

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2054/88 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 1988

relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e recante disposizioni per la sua applicazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la Comunità e il Regno del Marocco hanno negoziato e siglato il 25 febbraio 1988 un accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima il quale garantisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco e che comporta una contropartita della Comunità che comprende, tra l'altro, una concessione tariffaria nel quadro del regime di scambi stabiliti nell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco;

considerando che a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, il Consiglio determina le modalità appropriate affinché gli interessi delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con i paesi terzi; che occorre quindi, nel caso di specie, stabilire le modalità in questione;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare l'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Onde tener conto degli interessi delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla, l'accordo nonché, nella misura necessaria alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera della Spagna che, nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla, sono registrati a titolo permanente nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base), conformemente a quanto specificato nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili negli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le Isole Canarie ⁽³⁾.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall'articolo 15 dell'accordo ⁽⁴⁾.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽³⁾ GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretario generale del Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. C 104 del 20. 4. 1988, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. von GELDERN

ACCORDO**sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco**

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in appresso denominata « Comunità », e

IL REGNO DEL MAROCCO,

in appresso denominato « Marocco »,

in appresso denominati « parti contraenti »,

CONSIDERANDO gli stretti legami e i rapporti privilegiati esistenti tra la Comunità e il Marocco, in particolare l'accordo di cooperazione firmato a Rabat il 27 agosto 1976;

RICORDANDO che la Comunità e il Marocco sono firmatari della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che, conformemente a tale convenzione, il Marocco ha istituito una zona economica esclusiva avente un'estensione massima di 200 miglia marine dalle coste marocchine, all'interno della quale esso esercita i propri diritti sovrani in materia di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse di detta zona;

CONSCI dell'interesse che rivestono, per ambo le parti, la tutela e la gestione razionale delle risorse aliutiche, nonché la protezione dell'ambiente marino;

RISOLUTI a garantire, nell'interesse comune, la conservazione e la gestione razionale delle risorse biologiche nelle acque attigue alle loro coste;

CONSCI del ruolo specifico che il settore della pesca marittima occupa nello sviluppo economico e sociale del Marocco;

TENUTO CONTO del fatto che l'attività della pesca marittima costituisce un ciclo economico completo ed animato dalla volontà di sviluppare i vari aspetti della propria cooperazione su basi reciprocamente vantaggiose;

CONVINTI che, nello spirito dell'accordo precitato di cooperazione, la difesa dei mutui interessi nel settore della pesca e l'attuazione delle rispettive finalità economiche e sociali saranno facilitate da una stretta cooperazione nel campo della ricerca tecnica e scientifica in questo settore, secondo condizioni che assicurino la conservazione degli stock ed il loro sfruttamento ottimale;

DESIDEROSI di rinsaldare i propri rapporti, soprattutto nel settore della pesca marittima, attraverso una stretta ed approfondita cooperazione fra le due parti, la quale investa tutti gli elementi del settore, in modo da contribuire mutualmente allo sviluppo di quest'ultimo, ed intenzionati a stabilire le modalità di tale cooperazione,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo definisce i principi, le regole e le modalità di cooperazione tra la Comunità e il Marocco per quanto riguarda la conservazione delle risorse e la loro valorizzazione, direttamente o previa trasformazione, e precisa tutte le condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, in appresso denominati « pescherecci della Comunità », nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco, in appresso denominate « zona di pesca del Marocco ».

Articolo 2

1. Le parti contraenti cooperano, bilateralmente o nell'ambito delle competenti organizzazioni internazionali, oppure, se del caso, su base regionale o subregionale, al fine di garantire la conservazione e lo sfruttamento razionale degli stock conformemente alle disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

2. La Comunità fornisce al Marocco, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, un sostegno finanziario per intensificare la ricerca aliutica e per migliorare la gestione delle risorse ittiche ed il controllo del loro sfruttamento.

3. La Comunità mette a disposizione del Marocco, secondo le modalità di cui all'allegato I, tutte le informazioni pertinenti sulle attività dei propri pescherecci autorizzati ad esercitare attività di pesca nelle acque marocchine, in particolare le informazioni sui quantitativi sbarcati.

Articolo 3

Le parti contraenti incoraggiano la cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnica nel settore della pesca. Esse si concertano per coordinare ed integrare durevolmente le varie azioni che possono essere avviate in virtù del presente accordo, nonché dell'accordo di cooperazione firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e delle successive revisioni del medesimo, allo scopo di potenziare i rispettivi effetti.

In tale contesto, esse cercano in particolar modo di stimolare e di facilitare gli scambi d'informazioni sulle tecniche e sulle attrezzature di pesca nonché sui metodi di conservazione e di trasformazione industriale dei prodotti della pesca.

Inoltre, esse possono intraprendere azioni specifiche suscettibili di rinsaldare la solidarietà degli interessi dei rispettivi operatori, in particolare:

- avviando studi specifici;
- incoraggiando la creazione e lo sviluppo di « joint ventures » per lo sfruttamento delle risorse alieutiche o per la valorizzazione dei prodotti da esse ottenuti;
- incoraggiando le imprese di pesca, autorizzate ad esercitare attività di pesca in virtù del presente accordo, ad utilizzare gli impianti portuali marocchini in condizioni compatibili con quelle della concorrenza internazionale. Le due parti esamineranno periodicamente a tal fine, in seno alla commissione mista, le possibilità e condizioni d'accoglienza idonee a tal fine, nonché l'evoluzione constatata nel suo sviluppo;
- attraverso programmi specifici, intesi a potenziare i mezzi di valutazione della situazione degli stock ed a promuovere lo sviluppo della ricerca di nuove tecniche di pesca che favoriscano il loro sfruttamento razionale;
- migliorando l'assistenza ed il salvataggio in mare.

Tali programmi e azioni, elaborati dal Marocco ed adottati in seno alla commissione mista di cui all'articolo 10, beneficiano di un sostegno finanziario della Comunità, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.

Una relazione concisa sull'esecuzione di tali programmi e azioni è comunicata ai servizi della Commissione delle Comunità europee.

Articolo 4

La Comunità accorda particolare attenzione sia alle necessità di formazione professionale dei cittadini marocchini in tutti gli stadi dell'attività di pesca, attraverso borse di studio o formazione pratica, tirocini e scambi di personale, nonché al potenziamento delle infrastrutture degli istituti marocchini di formazione marittima. A tal fine, essa fornisce alla parte marocchina un sostegno finanziario, conformemente alle disposizioni che sono previste all'articolo 5, paragrafo 2 e che sono definite nel protocollo n. 1 allegato al presente accordo.

Articolo 5

1. Il Marocco accorda ai pescherecci della Comunità, nella zona di pesca del Marocco, le possibilità di pesca stabilite nel protocollo n. 1.
2. Fatta salva la partecipazione finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, destinata a potenziare la ricerca alieutica ed a migliorare la gestione delle risorse di pesca e il controllo del loro sfruttamento, la Comunità accorda al Marocco, come corrispettivo delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1, secondo le condizioni ed entro i limiti

stabiliti nel protocollo n. 1, una contropartita finanziaria il cui importo è destinato a:

- sostenere l'avvio e la realizzazione di programmi, azioni e studi specifici;
- sostenere la formazione di cittadini marocchini nel settore della pesca in Marocco e negli Stati membri della Comunità, nonché il potenziamento delle infrastrutture degli istituti marocchini di formazione marittima.

Articolo 6

1. L'esercizio delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità nella zona di pesca del Marocco è subordinato alla detenzione di una licenza rilasciata dalle autorità del Marocco, su richiesta delle autorità competenti della Comunità, ed al pagamento di canoni da parte degli armatori. Il rilascio delle licenze comporta la riscossione di un diritto di licenza a carico degli armatori.

2. Nell'allegato I sono stabilite le modalità di rilascio delle licenze e del pagamento dei canoni, nonché le altre condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità nella zona di pesca del Marocco.

Le parti contraenti assicurano la corretta applicazione di tali modalità e condizioni mediante una cooperazione amministrativa adeguata tra le rispettive autorità competenti.

Articolo 7

1. Il protocollo n. 1 stabilisce, per l'intera durata dell'accordo, le possibilità di pesca accordate ogni anno dal Marocco ai pescherecci della Comunità, nonché la contropartita accordata dalla Comunità.

2. Per ciascuna delle zone e per ciascuno dei tipi di attività elencati nell'articolo 1 del protocollo n. 1, le possibilità di pesca corrispondenti possono essere adeguate dalla parte marocchina e su iniziativa di una delle parti contraenti ogni anno a decorrere dal secondo anno di applicazione dell'accordo, in funzione della situazione dello stock o degli stock interessati e dello sviluppo dello sforzo di pesca della flotta marocchina.

Per ciascuno dei tipi di attività e per ciascuna delle zone di cui sopra, tali adeguamenti non possono ridurre o aumentare le possibilità di pesca accordate alla Comunità in misura superiore al 5 % rispetto al livello annuo fissato nell'articolo 1 del protocollo n. 1 per tale tipo di attività nella zona di pesca considerata.

In caso di riduzione, per un anno determinato, di una o più delle possibilità di pesca succitate, le possibili compensazioni possono consistere in un adeguato aumento per altri stock e/o altre zone di pesca durante la stessa campagna o per una campagna successiva; dette riduzioni si applicano nei limiti e secondo le modalità di cui al protocollo n. 1.

In caso di aumento delle possibilità di pesca, la compensazione finanziaria è maggiorata in misura proporzionale.

3. Gli adeguamenti delle possibilità di pesca e le compensazioni corrispondenti vengono esaminate in seno alla commissione mista di cui all'articolo 10.

4. Per intensificare il contributo della Comunità alla politica di conservazione delle risorse ittiche realizzata dal Marocco, a decorrere dal secondo anno di applicazione dell'accordo può essere ridotta l'utilizzazione di talune possibilità di pesca accordata alla Comunità, per assicurare un riposo biologico a taluni stock o gruppi di stock particolarmente sensibili, nei limiti e secondo le modalità di cui al protocollo n. 1.

Qualora il Marocco decida che la situazione dello stock o degli stock interessati permette di sospendere, per un determinato anno, l'applicazione di tale limitazione, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 5 è maggiorata in misura proporzionale alle possibilità di pesca derivanti da detta sospensione.

Articolo 8

1. La Comunità s'impegna a prendere tutte le misure appropriate per garantire che i propri pescherecci ottemperino alle disposizioni del presente accordo ed alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le attività di pesca nella zona di pesca del Marocco, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

2. Le autorità del Marocco notificano con sufficiente anticipo alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi nuova regolamentazione che possa pregiudicare la pesca. I pescherecci della Comunità debbono conformarsi a tale regolamentazione entro un mese.

3. Le misure di regolamentazione della pesca prese dal Marocco non saranno discriminatorie per i pescherecci della Comunità rispetto ai pescherecci dei paesi terzi e non saranno tali da ostacolare il pieno esercizio dei diritti di pesca attribuiti alla Comunità in applicazione del presente accordo.

Articolo 9

Le parti contraenti si consultano in caso di controversia quanto all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

Articolo 10

È istituita una commissione mista incaricata di vegliare alla corretta applicazione del presente accordo. La commissione mista ha, in particolare, il compito di:

- sorvegliare l'esecuzione, l'interpretazione e il corretto funzionamento dell'accordo, nonché la risoluzione delle controversie;
- fungere da necessario tramite nelle questioni di interesse comune concernenti la pesca;

- stabilire i programmi e le azioni di cui all'articolo 3, quarto comma;
- esaminare gli eventuali adeguamenti delle possibilità di pesca della Comunità previsti all'articolo 7;
- esaminare le possibilità di compensazione previste dall'articolo 7;
- determinare le possibilità di pesca nel quadro di campagne sperimentali.

La commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente in Marocco e nella Comunità, nonché in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti contraenti.

Articolo 11

Nessuna disposizione del presente accordo inficia o pregiudica in alcun modo le opinioni di ciascuna parte contraente su qualsiasi questione attinente al diritto del mare.

Articolo 12

1. Il presente accordo ha una validità di quattro anni a decorrere dal 1° marzo 1988.

2. Al più tardi sei mesi prima della scadenza dell'accordo, le parti contraenti avviano i negoziati necessari per l'eventuale conclusione dell'accordo che dovrà disciplinare in futuro, a decorrere dalla scadenza di cui al paragrafo 1, i principi e gli obiettivi della loro cooperazione in materia di pesca, nonché le condizioni e le modalità dell'esercizio delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità nella zona di pesca del Marocco.

Articolo 13

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al Regno del Marocco.

Articolo 14

Gli allegati I e II e i protocolli nn. 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 15

Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale fine.

ALLEGATO I

**CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA DEI PESCHERECCI DELLA
COMUNITÀ NELLA ZONA DI PESCA DEL MAROCCO****A. DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA DOMANDA ED AL RILASCIO DELLE LICENZE**

Tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Marocco, le competenti autorità della Comunità presentano alle competenti autorità del Marocco, con frequenza trimestrale, un elenco dei pescherecci che chiedono di esercitare le loro attività di pesca entro i limiti fissati, per categoria di peschereccio, nei protocolli allegati all'accordo, almeno venti giorni prima dell'inizio del periodo di validità delle licenze richieste.

In questo elenco è indicata, per tipo di pesca e per zona, la stazza utilizzata (in tsl) come pure l'importo dei diritti annuali di licenza e dei canoni dovuti per il periodo considerato.

Ogni anno la prima domanda di licenza è corredata di una copia dell'atto di nazionalità del peschereccio o di un altro documento ufficiale equivalente e da una fotografia del peschereccio. Su richiesta delle autorità marocchine e al massimo una volta all'anno, ogni peschereccio autorizzato a pescare deve presentarsi ad un'ispezione tecnica, entro un termine non superiore a tre mesi.

Tale ispezione viene effettuata nelle ventiquattro ore successive all'arrivo del peschereccio in porto.

Le competenti autorità del Marocco rilasciano le licenze alla delegazione della Commissione delle Comunità europee in Marocco, almeno dieci giorni prima dell'inizio del periodo di validità delle licenze stesse.

Le licenze sono stabilite per i tipi di pesca definiti al punto C ed eventualmente per le zone definite all'articolo 1 del protocollo n. 1 e all'articolo 1 del protocollo n. 2.

Le licenze sono valide soltanto per il periodo coperto dal pagamento del canone.

Ogni licenza è rilasciata a nome di un peschereccio determinato e non è trasmissibile; tuttavia, in caso di forza maggiore e su richiesta della Comunità, la licenza di un peschereccio è sostituita da una licenza per un altro peschereccio della stessa categoria, a condizione che non sia superata la stazza autorizzata per tale categoria.

La licenza deve essere permanentemente conservata a bordo.

B. DIRITTI DI LICENZA

L'importo dei diritti annuali di licenza è quello fissato dalla vigente legislazione marocchina per tutti i pescherecci dello stesso tipo, operanti nelle stesse zone.

Ogni modifica di tale legislazione viene comunicata alla delegazione della Commissione delle Comunità europee a Rabat, almeno due mesi prima della sua applicazione.

Gli importi riguardano l'anno calendario nel cui corso è rilasciata la licenza.

C. CANONI**1. Disposizioni applicabili ai pescherecci da traino, ai pescherecci con palangari e altri
attrezzi selettivi, ai pescherecci a circuizione e ai pescherecci per la pesca sperimentale**

I canoni sono pagabili per trimestri dell'anno calendario, per le zone di pesca di cui all'articolo 1 dell'accordo, all'articolo 1 del protocollo n. 1 e all'articolo 1 del protocollo n. 2, fatta eccezione per i periodi più ridotti, previsti per il riposo biologico previsto all'articolo 7, paragrafo 4 dell'accordo, nei quali i canoni sono pagabili proporzionalmente all'effettiva validità delle licenze.

Inoltre, per il primo e per l'ultimo anno di validità dei protocolli, si potrebbero prevedere periodi inferiori o superiori.

L'importo dei canoni è fissato dalla tabella che segue:

Tipo di pesca	Periodo							
	1. 3. 1988 / 28. 2. 1989		1. 3. 1989 / 28. 2. 1990		1. 3. 1990 / 28. 2. 1991		1. 3. 1991 / 29. 2. 1992	
	Importo del canone in ECU per tsl per		Importo del canone in ECU per tsl per		Importo del canone in ECU per tsl per		Importo del canone in ECU per tsl per	
	trimestre	anno	trimestre	anno	trimestre	anno	trimestre	anno
Zona nord								
Pescherecci da traino :								
— di stazza inferiore a 100 tsl	29	116	30,45	121,80	31,97	127,88	33,57	134,28
— di stazza uguale o superiore a 100 tsl	50	200	52,50	210	55,12	220,48	57,88	231,52
Pescherecci a circuizione	34	136	35,70	142,80	37,48	149,92	39,35	157,40
Pescherecci con palangari e altri attezzi selettivi (tramaglio, rete da imbrocco ...)	30	120	31,50	126	33,07	132,28	34,72	138,88
Pescherecci per la raccolta delle spugne	25	100	26,25	105	27,56	110,24	28,94	115,76
Zona sud								
Pescherecci a circuizione	34	136	35,70	142,80	37,48	149,92	39,35	157,40
Pescherecci per la pesca artigianale	20	80	21	84	22,05	88,20	23,15	92,60
Pescherecci per la pesca ai cefalopodi :								
— Prodotto fresco	46	184	48,30	193,20	50,71	202,84	53,25	213
— Prodotto congelato	63	252	66,15	264,60	69,46	277,84	72,93	291,72
Pescherecci per la pesca al nasello	24	96	25,20	100,80	26,46	105,84	27,78	111,12
Pescherecci da traino demersali	40	160	42	168	44,10	176,40	46,30	185,20
Pescherecci da traino pelagici	34	136	35,70	142,80	37,48	149,96	39,35	157,40
Pescherecci con palangari e altri attezzi selettivi (tramaglio, rete da imbrocco ...)	30	120	31,50	126	33,07	132,28	34,72	138,88
Pescherecci per la pesca sperimentale :								
— Pescherecci per la posa di nasse da aragoste	33	132	34,65	138,60	36,38	145,52	38,20	152,80
— Pescherecci per la pesca ai gamberetti e ad altre specie	33	132	34,65	138,60	36,38	145,52	38,20	152,80

2. Disposizioni applicabili ai pescherecci che pescano specie a forte migrazione.

- I canoni sono fissati a 20 ECU per tonnellata pescata nella zona di pesca del Marocco.
- Le licenze sono rilasciate per un anno calendario. A decorrere dal secondo anno d'applicazione dell'accordo, le licenze sono rilasciate dietro versamento di una somma forfettaria da determinare in seno alla commissione mista, in funzione delle catture effettuate nel primo anno d'applicazione dell'accordo.

La Commissione delle Comunità europee adotta una distinta dei canoni dovuti per ogni campagna annuale, in base alle dichiarazioni di cattura stabilite da ogni armatore e comunicate simultaneamente alle autorità del Marocco e alla Commissione delle Comunità europee ed in funzione della verifica del volume delle catture, effettuata dall'Istituto scientifico della pesca marittima del Marocco.

Tale distinta viene comunicata alle autorità del Marocco e notificata agli armatori, che dispongono di un termine di trenta giorni per ottemperare ai loro obblighi finanziari presso il tesoriere generale del Marocco.

Tuttavia, se la distinta è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, il saldo corrispondente non è recuperabile.

Inoltre il capitano tiene un giornale di bordo, conforme al modello di cui all'appendice I, per ogni periodo di pesca nella zona di pesca del Marocco.

D. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL DIRITTO DI LICENZA E DEI CANONI

Dopo la presentazione alle competenti autorità del Marocco degli elenchi delle licenze richieste e dopo l'approvazione da parte di dette autorità dei corrispondenti importi da pagare, il versamento dei diritti di licenza e dei canoni si effettua tramite assegno in moneta convertibile, intestato al tesoriere generale del Marocco. Il tasso di conversione dell'ECU ed il tasso di cambio del dirham utilizzati sono quelli validi il primo giorno feriale del mese precedente il periodo di validità della licenza.

E. ENTRATA E USCITA DALLA ZONA

I pescherecci della Comunità impegnati in attività di pesca nella zona di pesca del Marocco, fatta eccezione per quelli di stazza inferiore a 150 tsl, comunicano ad una delle stazioni radio elencate nell'appendice II la loro entrata e la loro uscita dalla zona di pesca del Marocco, come pure i quantitativi di pesce detenuti a bordo in tale momento. L'elenco in cui figurano i codici di chiamata delle radio e gli orari d'apertura delle stazioni è allegato ad ogni licenza di pesca.

F. DICHIARAZIONE DELLE CATTURE E GIORNALE DI BORDO

1. Tutti i pescherecci di stazza superiore o uguale a 100 tsl, autorizzati a pescare nella zona di pesca del Marocco comunicano alle competenti autorità marocchine una dichiarazione di catture. La dichiarazione è conforme al modello di cui all'appendice III per tutti i pescherecci, salvo i pescherecci per la pesca di specie a forte migrazione.

Le dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere comunicate entro la fine del secondo mese successivo al mese considerato.

In caso di mancato rispetto di queste disposizioni, il Marocco si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio incriminato, fino all'espletamento delle suddette formalità.

2. Entro la fine del terzo mese di ogni trimestre, i servizi della Commissione notificano alle competenti autorità del Marocco i quantitativi catturati dai pescherecci autorizzati a pescare nella zona di pesca del Marocco nel trimestre precedente.

I dati sono notificati mensilmente e ripartiti per tipo di pesca, per peschereccio e per specie.

3. I capitani dei pescherecci di stazza superiore o uguale a 100 tsl tengono un giornale di bordo che indica almeno i quantitativi di ogni specie catturati e detenuti a bordo, la data ed il luogo delle catture ed il tipo di attrezzo di pesca utilizzato.

Il modello di giornale di bordo è stabilito dalla commissione mista ed è analogo a quello impiegato nelle acque comunitarie.

G. ZONE DI PESCA

Le zone di pesca accessibili ai pescherecci della Comunità sono le acque di cui all'articolo 1 dell'accordo, all'articolo 1 del protocollo n. 1 e all'articolo 1 del protocollo n. 2, situate oltre:

- 1) *per i pescherecci da traino:*
12 miglia, tranne nel Mediterraneo: 3 miglia;
- 2) *per i pescherecci a circuizione:*
— 1 miglio nel Mediterraneo e nell'Atlantico Nord a nord del parallelo 35°48'N;
— 2 miglia nell'Atlantico a sud del parallelo 35°48'N;
- 3) *per i pescherecci adibiti alla pesca artigianale:*
— 1 miglio per la pesca con la canna, il palangaro, la lenza a mano, la nassa;
— 3 miglia per la pesca con tramagli e reti da imbrocco;
- 4) *per i pescherecci con palangari*
12 miglia, tranne nel Mediterraneo: 3 miglia e nella zona Nord: 6 miglia;
- 5) *per i pescherecci con tramaglia e reti da imbrocco:*
12 miglia, tranne nel Mediterraneo: 3 miglia;
- 6) *per i pescherecci con attrezzi derivanti:*
3 miglia, tranne nella zona compresa tra i paralleli 35°35'N e 35°48'N: 6 miglia;
- 7) *per le navi tonniere:*
— tutte le zone, tranne il comprensorio protetto situato ad est della linea che collega i punti 33°30'N/7°35'O e 35°48'N/6°20'O
— per la pesca con esca viva: 2 miglia zona Sud;
- 8) *per i natanti per la pesca delle spugne:*
isobata 6 m;
- 9) *per i natanti per la pesca sperimentale:*
 - i) per la posa di nasse da aragoste:
3 miglia;
 - ii) per la pesca di gamberetti e altre specie demersali:
isobata 100 m.

H. DIMENSIONE DELLE MAGLIE E STRUMENTI DA PESCA

i) La dimensione minima delle maglie utilizzate è la seguente :

Zona Nord:

Rete da traino :

- che pesca oltre il 30 % di gamberetti : 50 mm
- che pesca meno del 30 % di gamberetti : 60 mm
salvo Mediterraneo : 40 mm

Zona Sud:

Reti per cefalopodi : 60 mm

Reti per naselli : 60 mm

Reti a strascico : 60 mm

Reti da traino pelagiche : 30 mm

Reti di tonniere per la pesca con esca viva : 8 mm

ii) La dimensione massima autorizzata per le reti da circuizione è la seguente :

Zona Nord: 500 m × 90 m

Zona Sud: 1 000 m × 130 m

iii) I natanti per la pesca delle spugne non possono tenere a bordo :

- alcun materiale diverso da quello strettamente necessario per la raccolta delle spugne ;
- alcun prodotto del mare diverso dalle spugne.

iv) I pescherecci da traino della zona Nord non possono potenziare e/o aumentare gli impianti di congelazione a bordo durante il periodo di validità dell'accordo.

I pescherecci da traino che non hanno esercitato attività in questa zona nel periodo 1983-1987 possono essere sostituiti soltanto da pescherecci privi di impianti di congelazione.

I. CATTURE ACCESSORIE

I pescherecci della Comunità operanti nella zona Sud ed indicati in appresso non possono tenere a bordo catture accessorie (espresse in peso totale delle catture) superiori alle percentuali seguenti :

Pescherecci da traino adibiti alla pesca di naselli : 35 %

Pescherecci a strascico : 30 % gamberetti e altri crostacei
0 % cefalopodi

Pescherecci con reti da traino pelagiche : 15 %

J. IMBARCO DI MARINAI

Gli armatori che hanno ottenuto licenze di pesca in virtù dell'accordo, contribuiscono alla formazione professionale pratica di cittadini del Marocco assumendo a bordo :

- 2 marinai per i pescherecci di stazza compresa fra 100 e 150 tsl ;
- 3 marinai per i pescherecci di stazza superiore a 150 tsl.

I contratti di lavoro di questi marinai sono stabiliti in Marocco tra i rappresentanti degli armatori ed i marinai. Questi contratti comprendono anche il regime di sicurezza sociale applicabile agli interessati, il quale riguarda tra l'altro l'assicurazione sulla vita e contro infortuni e malattie.

K. OSSERVATORI SCIENTIFICI

Qualsiasi peschereccio di stazza pari o superiore a 150 tsl può essere invitato ad accogliere a bordo un osservatore scientifico designato dal ministero della Pesca e della Marina mercantile del Marocco.

Le condizioni di soggiorno a bordo di questo osservatore sono identiche a quelle degli ufficiali del peschereccio ; ciò vale, per quanto possibile, anche per il suo alloggio. L'osservatore dispone di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. Le condizioni di imbarco ed i lavori dell'osservatore non devono né interrompere né ostacolare le attività di pesca.

Per rimborsare il Marocco delle spese derivanti dalla presenza degli osservatori a bordo dei pescherecci, è previsto, in aggiunta al canone versato dagli armatori, un importo di 4 ECU/tsl/anno per peschereccio che eserciti le proprie attività di pesca nelle acque marocchine. Tale maggiorazione viene pagata mediante assegno in moneta convertibile a favore del ministero della Pesca e della Marina mercantile del Marocco all'atto del pagamento del diritto di licenza.

L. ISPEZIONE E CONTROLLO

Su richiesta delle autorità marocchine, i pescherecci della Comunità che operano nel quadro dell'accordo permettono ed agevolano la salita a bordo e l'espletamento dei compiti di qualsiasi funzionario del Marocco incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.

La presenza a bordo di tale funzionario non deve superare il tempo necessario perché egli svolga le proprie mansioni.

ALLEGATO II

MODALITÀ DI IMPORTAZIONE DI PREPARAZIONI E CONSERVE DI SARDINE

(Sardina pilchardus Walbaum) originarie del Marocco

(Codici ex 1604 13 10 ed ex 1604 20 50 della nomenclatura combinata)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, e per ogni anno di applicazione dell'accordo di pesca, è aperto un contingente tariffario di 17 500 tonnellate (peso netto) per le preparazioni e conserve di sardine originarie del Marocco.
 2. Tale contingente è gestito dalla Comunità in modo da consentire un'utilizzazione ottimale dei quantitativi previsti, senza perturbare le correnti tradizionali di scambi con il Marocco, tenendo conto, in particolare, dell'andamento di tali flussi commerciali nel corso dei tre ultimi anni precedenti l'apertura di ogni contingente.
 3. Per garantire, ogni anno, un regolare assorbimento di questo contingente da parte del mercato comunitario, i quantitativi suscettibili di essere collocati su tale mercato nel corso del primo semestre non possono superare il 60 % del volume globale del contingente. Per il primo trimestre, detta percentuale non può essere superiore al 35 %.
-

ICCAT LOGBOOK for TUNA FISHERY

- Longline
- Beltboat *
- Purse seine
- Trolling
- Others

Page _____ of _____ pages

Vessel name	Gross tons	month	day	year	port
Flag country	Capacity (M.T.)	1 9 7			
Registration No	Captain				
Company or owner	No of crew				
Address	Reporting date	Number of fishing days or number of sets made			
	Rep by	days	Trip number		
		Boat LEFT		1 9 7	
		Boat RETURNED			
		Number of days at sea			

Month	Day	Area		Effort (Number of hooks used)	Surt (in °C)	Water Temp	C A T C H E S										Bait used										
		N or S	Longitude				Bluefin tuna <i>Thunnus thynnus</i> or <i>maccoyi</i>	Yellowfin tuna <i>Thunnus albacares</i>	Bigeye tuna <i>Thunnus obesus</i>	Albacore <i>Thunnus alalunga</i>	Swordfish <i>Xiphias gladius</i>	Striped marlin White marlin <i>Tetrapturus audax</i> or <i>albidus</i>	Black marlin <i>Makara indica</i>	Sailfin <i>Istiophorus albigatus</i> or <i>platypterus</i>	Skipjack <i>Katsuwonus pelagicus</i>	Miscellaneous fishes	Daily total (in weight Kg only)	Saury	Squid	Livebait							
				number fish	weight in Kg	No	Kg	No	Kg	No	Kg	No	Kg	No	Kg	No	Kg	No	Kg	No	Kg	No	Kg	No	Kg		
0	1																										
0	2																										
0	3																										
0	4																										
0	5																										
0	6																										
0	7																										
0	8																										
0	9																										
1	0																										
1	1																										
1	2																										
1	3																										
1	4																										
1	5																										
1	6																										
1	7																										
1	8																										
1	9																										
2	0																										
2	1																										
2	2																										
2	3																										
2	4																										
2	5																										
2	6																										
2	7																										
2	8																										
2	9																										
3	0																										
3	1																										
Landing weight (in Kg)																											

Remarks

- 1 Use one sheet per month and one line per day.
- 2 At the end of each trip, forward a copy of the log to your correspondent or to ICCAT, General Mols 17, Madrid 1 Spain.
- 3 Day refers to the day you set the line.
- 4 Fishing area refers to the of the boat. Round off minutes, and record degrees of latitude and longitude. Be sure to record N/S and E/W.
- 5 The bottom line (landing weight) should be completed only at the end of the trip. Actual weight at the time of unloading should be recorded.
- 6 All information reported herein will be kept strictly confidential.

*Appendice II***Frequenza delle stazioni radio in Marocco**

Stazione radio	Indicativo di chiamata
— Radio Tangeri	C.N.W.
— Radio Casablanca	C.N.P.
— Radio Safi	C.N.D.3 (Nessuna trascrizione)
— Radio Agadir	C.N.D.

PROTOCOLLO N. 1

che stabilisce le possibilità di pesca accordate dal Marocco e la compensazione accordata dalla Comunità per il periodo dal 1° marzo 1988 al 29 febbraio 1992

Articolo 1

A decorrere dal 1° marzo 1988, per un periodo di quattro anni, le possibilità mensili di pesca di cui all'articolo 5 dell'accordo sono stabilite come segue :

A nord del parallelo 30° 40'N	1. 3. 1988 / 28. 2. 1989	1. 3. 1989 / 28. 2. 1990	1. 3. 1990 / 28. 2. 1991	1. 3. 1991 / 29. 2. 1992
<i>Pescherecci da traino (*)</i>	18 500	18 500	18 500	18 500
di cui :				
Mediterraneo	763	763	763	763
Atlantico	15 436	15 436	15 436	15 436
Atlantico + Mediterraneo	2 301	2 301	2 301	2 301
Riduzione articolo 7.2 dell'accordo	non applicabile	non applicabile	applicabile	applicabile
Limitazione articolo 7.4 dell'accordo (fermo per un periodo fisso e/o scaglionato su 1 mese)	febbraio	febbraio	febbraio	1 mese (?)
<i>Pescherecci a circuizione</i>	2 100	2 100	2 100	2 100
di cui :				
Mediterraneo	638	638	638	638
Atlantico (nord di Larache)	1 088	1 088	1 088	1 088
Atlantico + Mediterraneo	374	374	374	374
Riduzione articolo 7.2 dell'accordo	non applicabile	applicabile	applicabile	applicabile
Limitazione articolo 7.4 dell'accordo :				
Mediterraneo :	non applicabile	1 mese (?)	1 mese (?)	1 mese (?)
fermo scaglionato su due mesi : maggio/giugno				
Atlantico :	non applicabile	1 mese (?)	1 mese (?)	1 mese (?)
fermo scaglionato su due mesi : marzo/aprile				
Atlantico + Mediterraneo :	non applicabile	1 mese (?)	1 mese (?)	1 mese (?)
fermo scaglionato su uno dei due periodi : marzo/aprile o maggio/giugno che l'armatore deve scegliere prima di ciascuna campagna di pesca				
<i>Pescherecci con palangari e altri attrezzi selettivi (*) (tramagli, reti da imbrocco, ecc.)</i>	5 050	5 050	5 050	5 050
di cui :				
Mediterraneo	193	193	193	193
Atlantico	4 743	4 743	4 743	4 743
Atlantico + Mediterraneo	114	114	114	114
Riduzione articolo 7.2 dell'accordo	non applicabile	applicabile	applicabile	applicabile
Limitazione articolo 7.4 dell'accordo	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile
<i>Pescherecci con palangari per la pesca del pesce sciabola</i>	250	250	250	250
di cui :				
Atlantico	250	250	250	250
Riduzione articolo 7.2 e limitazione articolo 7.4 dell'accordo	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
<i>Natanti adibiti alla pesca delle spugne</i>				
Mediterraneo	300	300	300	300
Riduzione articolo 7.2 e limitazione articolo 7.4 dell'accordo	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili

A sud del parallelo 30°40'N	1. 3. 1988 / 28. 2. 1989	1. 3. 1989 / 28. 2. 1990	1. 3. 1990 / 28. 2. 1991	1. 3. 1991 / 29. 2. 1992
<i>Pescherecci di circuizione</i> (^(*)) Riduzione articolo 7.2 e limitazione articolo 7.4 dell'accordo	4 529 non applicabili	4 529 non applicabili	4 529 non applicabili	4 529 non applicabili
<i>Pesca artigianale</i> (canna, palangaro, rete da imbrotto, lenza nassa, ecc.) Riduzione articolo 7.2 e limitazione articolo 7.4 dell'accordo	3 900 non applicabili	3 900 non applicabili	3 900 non applicabili	3 900 non applicabili
<i>Pescherecci a pesce fresco per cefalopodi</i> (^(**)) Riduzione articolo 7.2 dell'accordo Limitazione articolo 7.4 dell'accordo (sospensione di 1 mese)	4 900 non applicabile non applicabile	4 900 applicabile ottobre	4 900 applicabile ottobre	4 900 applicabile ottobre
<i>Pescherecci congelatori per cefalopodi</i> (^(**)) Riduzione articolo 7.2 dell'accordo Limitazione articolo 7.4 dell'accordo (sospensione di 1 mese)	1. 3. 1988 / 31. 12. 1988	33 000 non applicabile ottobre	29 500 non applicabile ottobre	29 500 non applicabile ottobre
	36 758			
	1. 1. 1989 / 28. 2. 1989			
	33 000			
<i>Pescherecci da traino per la pesca di naselli</i> (^(**)) Riduzione articolo 7.2 e limitazione articolo 7.4 dell'accordo	7 000 non applicabili	7 000 non applicabili	7 000 non applicabili	7 000 non applicabili
<i>Pescherecci con rete a strascico</i> (^(**)) Riduzione articolo 7.2 e limitazione articolo 7.4 dell'accordo	6 000 non applicabili	6 000 non applicabili	6 000 non applicabili	6 000 non applicabili
<i>Pescherecci con rete da traino pelagica</i> (^(**)) Riduzione articolo 7.2 e limitazione articolo 7.4 dell'accordo	6 500 non applicabili	6 500 non applicabili	6 500 non applicabili	6 500 non applicabili
<i>Pescherecci con palangari e altri attrezzi selettivi</i> (tramagli, reti da imbrotto, ecc.) Riduzione articolo 7.2 e limitazione articolo 7.4 dell'accordo	1 500 non applicabili	1 500 non applicabili	1 500 non applicabili	1 500 non applicabili
<i>Natanti con palangari per la pesca del pesce sciabola</i> Riduzione articolo 7.2 e limitazione articolo 7.4 dell'accordo	500 non applicabili	500 non applicabili	500 non applicabili	500 non applicabili
Tutte le zone	1. 3. 1988 / 28. 2. 1989	1. 3. 1989 / 28. 2. 1990	1. 3. 1990 / 28. 2. 1991	1. 3. 1991 / 29. 2. 1992
<i>Navi tonniere</i> (lenze a canna e lenze trainate) Riduzione articolo 7.2 e limitazione articolo 7.4 dell'accordo	20 pescherecci non applicabili	20 pescherecci non applicabili	20 pescherecci non applicabili	20 pescherecci non applicabili

(*) Questi pescherecci sono inoltre autorizzati a pescare tra il parallelo 30°40'N e il parallelo 28°44'N.

(**) Queste attività di pesca sono vietate tra il parallelo 30°40'N e il parallelo 28°44'N.

(***) Nella zona compresa tra il parallelo 30°40'N e il parallelo 28°44'N, tali attività possono essere esercitate soltanto oltre la linea di 20 miglia.

(l) Le licenze sono rilasciate a concorrenza di $\frac{11}{12}$ del quantitativo autorizzato. Tuttavia, su iniziativa del Marocco, può essere deciso il riposo biologico per un mese fisso da stabilirsi nel corso della commissione mista.

(?) Durante il periodo del riposo biologico, le licenze vengono rilasciate a concorrenza della metà del quantitativo mensile autorizzato.

Articolo 2

Per il periodo di cui all'articolo 1, l'importo della partecipazione finanziaria, prevista all'articolo 2 dell'accordo, ai programmi scientifici o tecnici destinati a intensificare la ricerca alieutica e a migliorare la gestione delle risorse della pesca e il controllo del loro sfruttamento è fissato a 6 milioni di ECU. Tale partecipazione viene versata in quattro quote annue al ministero della pesca marittima e della marina mercantile.

Articolo 3

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 5 dell'accordo è fissata, per il periodo indicato all'articolo 1, a 272 milioni di ECU, da versare in quattro quote annue su un conto aperto presso un organismo finanziario ovvero a qualsiasi altro destinatario designato dal Marocco. Almeno 20 milioni di ECU di tale compensazione saranno destinati all'avvio e alla realizzazione delle azioni specifiche di cui all'articolo 3, nonché al potenziamento, previsto dall'articolo 4, delle infrastrutture degli istituti marocchini di formazione marittima.

2. Inoltre, un importo totale complementare di 3,5 milioni di ECU sarà destinato dalla Comunità per mettere a disposizione del Marocco borse di studio o di formazione pratica di durata massima quinquennale e per finanziare tirocini e scambi di personale nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche concernenti la pesca; su richiesta delle autorità marocchine, il 15 % della somma indicata può essere destinato a coprire i costi di partecipazione ad incontri internazionali sulla pesca. L'erogazione dei fondi procede di concerto con l'utilizzazione delle borse.

Articolo 4

Nell'ambito del regime degli scambi fissato dall'accordo di cooperazione e in deroga alle disposizioni dell'articolo 19 dello stesso, le importazioni nella Comunità delle preparazioni e conserve di sardine dei codici ex 1604 13 10 ed ex 1604 20 50 della nomenclatura combinata, originarie del Marocco, beneficiano di un'esenzione dai dazi doganali, nei limiti e alle condizioni precisati nell'allegato II.

PROTOCOLLO N. 2**concernente la pesca sperimentale***Articolo 1*

Per un periodo di due anni a decorrere dal 1° marzo 1988 sono concesse le seguenti possibilità di cattura mensili nell'ambito di campagne di pesca sperimentali:

- pesca di aragoste con nasse: 1 000 tsl — zona sud
- pesca al gambero e ad altre specie demersali non soggette a sfruttamento economico: 500 tsl — zona sud

Articolo 2

Alla fine di ogni campagna sperimentale, gli armatori dei pescherecci interessati trasmettono alle competenti autorità marocchine una relazione nella quale precisano:

- a) gli aspetti tecnici dello svolgimento della campagna, con particolare riguardo ai metodi di pesca utilizzati;
- b) le specie catturate, i punti in cui è avvenuta la cattura, le rese corrispondenti e le catture accessorie;
- c) i risultati economici della campagna.

Articolo 3

Prima della fine di validità del presente protocollo, le parti contraenti si riuniscono in seno alla commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo per determinare, sulla base dei risultati della pesca sperimentale, le possibilità di pesca e per fissare la corrispondente compensazione comunitaria per gli anni seguenti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2055/88 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 1988****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1871/88 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 luglio 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	12,38	133,64
0712 90 19	12,38	133,64
1001 10 10	24,08	156,65 (*) (?)
1001 10 90	24,08	156,65 (*) (?)
1001 90 91	0,00	135,99
1001 90 99	0,00	135,99
1002 00 00	25,83	100,77 (*)
1003 00 10	19,52	108,78
1003 00 90	19,52	108,78
1004 00 10	76,15	50,63
1004 00 90	76,15	50,63
1005 10 90	12,38	133,64 (*) (?)
1005 90 00	12,38	133,64 (*) (?)
1007 00 90	35,85	137,32 (*)
1008 10 00	19,52	30,13
1008 20 00	19,52	55,94 (*)
1008 30 00	19,52	0 (?)
1008 90 10	(?)	(?)
1008 90 90	19,52	0
1101 00 00	7,18	202,91
1102 10 00	49,16	154,16
1103 11 10	50,32	255,81
1103 11 90	7,75	219,15

(*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(?) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(?) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2056/88 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 1988****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1872/88 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 luglio 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.
⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2057/88 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1988

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1860/86 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 6 giugno 1988;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1310/88, dell'11 maggio 1988, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁵⁾, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 9a, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.

1837/80, consegue che per la settimana che inizia il 6 giugno 1988, il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato negli allegati del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche in seguito alla citata sentenza della Corte di giustizia;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 6 giugno 1988, l'importo del premio è fissato a 7,885 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 6 giugno 1988, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati negli allegati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 6 giugno 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 6 giugno 1988

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	3,706	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	7,885	0
0204 21 00	7,885	0
0204 50 11		0
0204 22 10	5,520	
0204 22 30	8,674	
0204 22 50	10,251	
0204 22 90	10,251	
0204 23 00	14,351	
0204 30 00	5,914	
0204 41 00	5,914	
0204 42 10	4,140	
0204 42 30	6,505	
0204 42 50	7,688	
0204 42 90	7,688	
0204 43 00	10,763	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	10,251	
0210 90 19	14,351	
1602 90 71		
— non disossate	10,251	
— disossate	14,351	

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2058/88 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1988**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale del codice 6403 della nomenclatura combinata, originarie dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 14 del regolamento (CEE) n. 3635/87, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale, del codice 6403 della nomenclatura combinata, il massimale individuale è fissato a 3 600 000 ECU; che, in data 1° luglio 1988, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'India, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 15 luglio 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0670	6403 (*) (**)	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2059/88 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 1988****relativo a varie forniture di cereali e di riso all'Angola a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, con decisione del 30 novembre 1987, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore dell'Angola, la Commissione ha assegnato a questo paese 30 000 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di cereali e di riso lavorato a grani lunghi a favore dell'Angola a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

1. **Azione n. (°):** 116/88.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** SEAS, CP 102, Luanda (tel. 34 09 99; telex 4087 SEAS AN).
4. **Rappresentante del beneficiario (°):** S.E. Mme Tavira, Ambassade d'Angola, rue Franz Merjay 182, B-1180 Bruxelles; tel. 344 49 86; telex 63170 EMBRUX B.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Angola.
6. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato a grani lunghi (non parboiled)
7. **Caratteristiche e qualità della merce (°):**
vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 10).
8. **Quantitativo globale:** 5 000 t (12 000 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 1 (in 2 parti: A 3 500 t — B 1 500 t).
10. **Condizionamento e marcatura (°):**
vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 1 a):
— Iscrizioni sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
• ACCÇÃO N° 116/88 / ARROZ / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA A ANGOLA •
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** A — Luanda; B — Lobito.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 1° al 30 settembre 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 31 ottobre 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 26 luglio 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 9 agosto 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 1° al 30 settembre 1988;
 - c) data limite per la fornitura: 31 ottobre 1988.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (°):**
Bureau de l'aide alimentaire
à l'attention de Monsieur N. Arend
bâtiment Loi 120, bureau 7/58
200, rue de la Loi
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (°):**
restituzione applicabile il 10 luglio 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 1877/88 (GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 30).

ALLEGATO II

1. Azione n.⁽¹⁾: 115/88.
2. Programma: 1987.
3. Beneficiario: SEAS, CP 102, Luanda (tel. 34 09 99; telex 4087 SEAS AN).
4. Rappresentante del beneficiario⁽²⁾: S.E. Mme Tavira, Ambassade d'Angola, rue Franz Merjay 182, B-1180 Bruxelles; tel. 344 49 86; telex 63170 EMBRUX B.
5. Luogo o paese di destinazione: Angola.
6. Prodotto da mobilitare: farina de frumento tenero.
7. Caratteristiche e qualità della merce⁽³⁾:
vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 6).
8. Quantitativo globale: 3 650 t (5 000 t di cereali).
9. Numero dei lotti: 1.
10. Condizionamento e marcatura⁽⁴⁾:
vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 2 d):
— Iscrizioni sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
« ACCÇÃO Nº 115/88 / FARINHA DE TRIGO / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA A ANGOLA ».
11. Modo di mobilitazione: sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: Cabinda.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 1° al 30 settembre 1988.
18. Data limite per la fornitura: 31 ottobre 1988.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 26 giugno 1988, ore 12.
21. In caso di seconda gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 9 agosto 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 1° al 30 settembre 1988;
 - c) data limite per la fornitura: 31 ottobre 1988.
22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte⁽⁵⁾:
Bureau de l'aide alimentaire
à l'attention de Monsieur N. Arend
bâtiment Loi 120, bureau 7/58
200, rue de la Loi
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario⁽⁶⁾:
restituzione applicabile il 10 luglio 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 1877/88 (GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 30).

ALLEGATO III

1. **Azione n. (1):** 111/88.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** Edimba UBE, Ministerio do Comercio Interno, CP 1404, Luanda (tel. 33 79 84).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** S.E. Mme Tavira, Ambassade d'Angola, 182, rue Franz Merjay, B-1180 Bruxelles tel. 344 49 80, telex 62635 EMBRUX.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Angola.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di granturco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 7).
8. **Quantitativo globale:** 7 670 t (13 000 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 2a):
«ACÇÃO Nº 111/88 / FARINHA DE MILHO / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONOMICA EUROPEIA A ANGOLA».
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Lobito.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 1° al 30 settembre 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 31 ottobre 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 26 luglio 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 9 agosto 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 1° al 30 settembre 1988;
 - c) data limite per la fornitura: 31 ottobre 1988.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**
Restituzione applicabile il 10 luglio 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 1877/88 (GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 30).

Note:

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: M. O'Cuneen, Delegação CEE, 6, rua Rainha Ginga, Luanda, tel. 33 40 92 e 33 40 93; telex 3397 PROQUIM AN.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

- (4) Ai fini di un eventuale insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30,
 - 236 20 05.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2060/88 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1988

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 3150/87, (CEE) n. 1798/88 e (CEE) n. 1825/88
relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti
dagli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 ⁽⁴⁾,considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale prevista dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 3150/87 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2036/88 ⁽⁶⁾, (CEE) n. 1798/88 ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1973/88 ⁽⁸⁾ e (CEE) n. 1825/88 ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1971/88 ⁽¹⁰⁾, ad una data ulteriore ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3150/87, (CEE) n. 1798/88 e (CEE) n. 1825/88 è modificato come segue :

« 3. L'ultima gara parziale scade il 27 luglio 1988 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 24.⁽⁷⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1988, pag. 12.⁽⁸⁾ GU n. L 174 del 6. 7. 1988, pag. 13.⁽⁹⁾ GU n. L 162 del 29. 6. 1988, pag. 35.⁽¹⁰⁾ GU n. L 174 del 6. 7. 1988, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2061/88 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1988

relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1114/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3263/85⁽⁴⁾, ha fissato le procedure e le condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, a causa dei problemi posti dall'ammasso di tabacco in colli, particolarmente dei costi di stoccaggio, è opportuno indire una gara per la messa in vendita di partite di questo tabacco e destinarlo all'esportazione senza restituzione;

considerando che il pagamento della totalità di tali lotti è effettuato prima di procedere al ritiro del tabacco; che occorre stabilire che, su richiesta dell'aggiudicatario, la cauzione sia svincolata man mano che i quantitativi di tabacco ritirati vengono esportati;

considerando che il comitato di gestione per il tabacco non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita per l'esportazione di 2 partite di tabacco greggio in colli dei raccolti 1985 e 1986 detenuto dall'organismo d'intervento greco, per un peso totale di 5 821 891 kg ripartiti per varietà come indicato nell'allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU n. L 311 del 22. 11. 1985, pag. 22.

Articolo 2

La vendita si effettua secondo la procedura di gara conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3389/73.

Articolo 3

La data limite per la presentazione delle offerte presso la sede della Commissione delle Comunità europee è fissata al 9 settembre 1988 alle ore 15, (ora di Bruxelles).

Articolo 4

La data limite per il ritiro del tabacco da parte dell'aggiudicatario menzionata all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73, è fissata:

- alla fine del quarto mese che segue la pubblicazione del risultato della gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per almeno un terzo delle partite;
- alla fine del sesto mese che segue la data di cui sopra per il tabacco rimanente.

Articolo 5

1. La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3389/73 deve essere costituita a nome e presso l'Ypiresia Diachirisis Agoron Georgikon Proionton (YDAGEP), Acharnon 5, Atene 108 (Grecia).

2. La Commissione comunica immediatamente il risultato della gara all'organismo interessato. Quest'ultimo svincola senza indugio le cauzioni dei concorrenti le cui offerte non sono risultate ricevibili o che non sono stati dichiarati aggiudicatari.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3389/73, le cauzioni dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari sono svincolate quando sono adempite le condizioni di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.

3. Su richiesta dell'interessato, la cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di tabacco per i quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Partita n.	Varietà	Raccolto	Peso (kg)
1	Burley	1985	1 200 643
	Basmas	1986	1 734 385
			<u>2 935 028</u>
2	Burley	1985	1 152 363
	Basmas	1986	1 734 500
			<u>2 886 863</u>
Totale			5 821 891

REGOLAMENTO (CEE) N. 2062/88 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 664/88 relativo alla prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento (CEE) n. 723/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1894/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 664/88 della Commissione⁽³⁾ prevede la prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che, viste le risorse finanziarie disponibili per tali azioni, è necessario destinare una parte dei fondi ad un progetto mirante alla promozione del consumo dei prodotti lattieri a livello europeo e nel settore sanitario; che si ravvisa altresì l'utilità del finanziamento di un progetto allo scopo di esaminare l'opportunità della creazione di un simbolo comunitario per la promozione dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 664/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1 è aggiunto il testo del seguente comma:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1988.

« Sono inoltre incentivate le azioni tendenti:

- a sostenere la promozione del consumo dei prodotti lattiero-caseari a livello europeo e nel settore sanitario;
- a esaminare l'opportunità della creazione di un simbolo comunitario per la promozione dei prodotti lattiero-caseari.

A tal fine la Commissione indice una gara. »

2) All'articolo 2, paragrafo 1 i termini « paragrafi 1 e 2 » sono sostituiti dai termini « paragrafo 1, primo comma e paragrafo 2 ».

3) All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. Il finanziamento comunitario è limitato al 90 % delle spese. Tuttavia, il contributo è portato al 100 % per le azioni destinate alla promozione del burro concentrato e per le azioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma. »

4) All'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e all'articolo 8, paragrafo 1 i termini « paragrafo 1 » sono sostituiti dai termini « paragrafo 1, primo comma ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 69 del 15. 3. 1988, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2063/88 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1988

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1900/88 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania;

considerando che, per i pomodori originari dell'Albania, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1900/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 89.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2064/88 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1988

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1966/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1966/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.⁽³⁾ GU n. L 173 del 5. 7. 1988, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 37.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	28,93 (*)
1701 11 90	28,93 (*)
1701 12 10	28,93 (*)
1701 12 90	28,93 (*)
1701 91 00	40,38
1701 99 10	40,38
1701 99 90	40,38

(*) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2065/88 DEL CONSIGLIO
dell'11 luglio 1988

relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1988 per il ferro-cromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 4098/87⁽¹⁾ il Consiglio ha aperto per il 1988 e ripartito tra gli Stati membri per il ferro-cromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio, un contingente tariffario comunitario a dazio nullo il cui volume è stato provvisoriamente fissato a 210 000 tonnellate;

considerando che, sulla base dei dati economici attualmente disponibili in materia di consumi, di produzione e di importazione ammesse al beneficio di altri regimi tariffari preferenziali, si ritiene che il fabbisogno comunitario immediato di importazione del prodotto in questione proveniente dai paesi terzi potrà raggiungere durante l'anno in corso un livello superiore al volume stabilito dal regolamento (CEE) n. 4098/87; che, per non pregiudicare l'equilibrio del mercato di questo prodotto e assicurare un'evoluzione parallela dello smercio della produzione comunitaria ed una soddisfacente sicurezza di approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aumentare il volume summenzionato d'un quantitativo corrispondente al fabbisogno delle industrie utilizzatrici fino alla fine dell'anno in corso, cioè 180 000 tonnellate; che la fissazione a questo livello dell'aumento non esclude peraltro un nuovo adattamento in autunno;

considerando che è opportuno suddividere il volume dell'aumento in due parti, ripartendo la prima tra taluni Stati membri in proporzione al loro fabbisogno prevedi-

bile e costituendo con la seconda una riserva comunitaria destinata a coprire l'eventuale fabbisogno supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 4098/87 per il ferro-cromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio, è portato da 210 000 a 390 000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte del volume supplementare previsto dall'articolo 1, pari a 90 000 tonnellate, è ripartita come segue tra gli Stati membri seguenti:

(in tonnellate)

Benelux	6 516
Germania	29 340
Spagna	10 602
Francia	17 937
Italia	16 308
Regno Unito	9 297

2. La seconda parte, pari a 90 000 tonnellate, costituisce la riserva. La riserva prevista dall'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4098/87 è aumentata così da 52 500 a 142 500 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROUMELIOTIS

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 31. 12. 1987, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2066/88 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 1988

relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto con il regolamento (CEE) n. 4100/87 per una certa varietà di polivinilpirrolidone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 4100/87⁽¹⁾ il Consiglio ha aperto per una certa varietà di polivinilpirrolidone del codice NC ex 3905 90 00, per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1988, un contingente tariffario comunitario a dazio zero, il cui volume è stato fissato a 70 tonnellate;

considerando che dai dati più recenti riguardanti tale prodotto nell'anno in corso risulta che il supplemento di fabbisogno di importazioni nella Comunità da paesi terzi ammonta nell'immediato a 90 tonnellate; che pertanto occorre aumentare il volume del contingente di detta quantità per tener conto del fabbisogno constatato; che al fine di salvaguardare il carattere comunitario del contin-

gente tariffario in oggetto conviene assegnare l'intero supplemento del volume alla riserva comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto con il regolamento (CEE) n. 4100/87 per una certa varietà di polivinilpirrolidone del codice NC ex 3905 90 00 è portato da 70 a 160 tonnellate.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. ROUMELIOTIS

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 31. 12. 1987, pag. 20.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1988

che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/649/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore

(88/366/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, modificata per ultimo dalla direttiva 87/403/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 77/649/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 81/643/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che la tecnica di costruzione dei veicoli ha registrato un'evoluzione in particolare in seguito alle ricerche aerodinamiche intese a risparmiare carburante, inducendo spesso a realizzare montanti di parabrezza molto inclinati; che è opportuno modificare le attuali prescrizioni relative alle ostruzioni binoculari dei montanti dei parabrezza onde ridurre le difficoltà incontrate dai costruttori nel realizzare veicoli con coefficienti di penetrazione nell'aria (Cx) ottimali;

considerando che l'esperienza pratica ha dimostrato la necessità di modificare anche talune prescrizioni concernenti le « antenne radio » ed i conduttori di « sbrinamento/disappannamento » incorporati nei parabrezza per consentire da un lato una ricezione ampia e fedele compatibile con gli impianti autoradio più efficienti e d'altro lato un miglioramento delle prestazioni e dell'effi-

cacia dello sbrinamento e del disappannamento dei parabrezza pur rispettando una buona qualità ottica e senza ostruire il campo di visibilità;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'elenco degli allegati e gli allegati I e IV della direttiva 77/649/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1988 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44.

⁽³⁾ GU n. L 267 del 19. 10. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 231 del 15. 8. 1981, pag. 41.

ALLEGATO

L'elenco degli allegati è modificato come segue:

Dopo l'allegato III aggiungere:

• Appendice: figure da 1 a 2 •

Dopo l'allegato IV aggiungere:

• Appendice: figure da 1 a 7 •

L'allegato I è modificato come segue:

I punti da 5.1.2 a 5.1.2.1.2 sono sostituiti dai punti seguenti:

• 5.1.2. L'angolo di ostruzione dei montanti "A", quale descritto al punto 5.1.2.1, non deve superare 6° (vedi figura 3 dell'appendice dell'allegato IV).

L'angolo di ostruzione del montante "A" lato passeggero, quale descritto al punto 5.1.2.1.2, non deve essere determinato nel caso in cui i due montanti siano disposti simmetricamente rispetto al piano verticale longitudinale mediano del veicolo.

5.1.2.1. L'angolo di ostruzione di ciascun montante "A" viene misurato sovrapponendo su di un piano le due sezioni orizzontali seguenti:

Sezione 1: A partire dal punto Pm, situato nella posizione definita al punto 5.3.1.1, si disegna un piano che forma un angolo di 2° verso l'alto rispetto al piano orizzontale che passa anteriormente per Pm. Si determina la sezione orizzontale del montante "A" a partire dal punto più avanzato dell'intersezione del montante "A" e del piano inclinato (vedi figura 2 dell'appendice dell'allegato IV).

Sezione 2: Ripetere lo stesso procedimento prendendo un piano che forma un angolo di 5° verso il basso rispetto al piano orizzontale che passa anteriormente per Pm (vedi figura 2 dell'appendice dell'allegato IV).

5.1.2.1.1. L'angolo di ostruzione del montante "A" lato conducente è l'angolo formato sul piano dalla tangente che congiunge E1 al bordo esterno della sezione S2 e da una parallela dal punto E2 alla tangente che congiunge E2 al bordo interno della sezione S1 (vedi figura 3 dell'appendice dell'allegato IV).

5.1.2.1.2. L'angolo di ostruzione del montante "A" lato passeggero è l'angolo formato sul piano dalla tangente che congiunge E3 al bordo interno della sezione S1 e da una parallela dal punto E3 alla tangente che congiunge E4 al bordo esterno della sezione S2 (vedi figura 3 dell'appendice dell'allegato IV).

Il punto 5.1.3 è sostituito da:

• 5.1.3. Oltre alle ostruzioni costituite dai montanti "A", dai montanti dei deflettori laterali fissi o mobili, dalle antenne radio esterne, dai retrovisori e dai tergicristalli, non devono esistere altre ostruzioni nel campo di visibilità anteriore diretta di 180° del conducente al di sotto di un piano orizzontale passante per V₁ e al di sopra di 3 piani passanti per V₂, dei quali uno è perpendicolare al piano X-Z e inclinato anteriormente di 4° al di sotto dell'orizzontale, e gli altri due sono perpendicolari al piano Y-Z ed inclinati di 4° al di sotto dell'orizzontale (vedi figura 4 dell'allegato IV).

Non sono considerati ostruzioni al campo di visibilità:

— i conduttori "antenne radio", incorporati o stampati, aventi la seguente larghezza massima:

— conduttori incorporati: 0,5 mm

— conduttori stampati: 1,0 mm

Questi conduttori "antenne radio" non devono attraversare la zona A definita nella direttiva 78/318/CEE, relativa ai dispositivi tergicristallo dei veicoli a motore (1). Tuttavia, tre conduttori "antenne radio" possono attraversare la zona A se la loro larghezza non supera 0,5 mm.

(1) GU n. L 81 del 28. 3. 1978, pag. 49.

- i conduttori "sbrinamento/disappannamento" all'interno della zona A di solito a forma di "zig-zag" o sinusoidale, aventi le seguenti dimensioni :
 - larghezza massima apparente : 0,030 mm,
 - densità massima dei conduttori
 - se i conduttori sono verticali : 8/cm
 - se i conduttori sono orizzontali : 5/cm ».

Il punto 5.3.1.1 è sostituito dal punto seguente :

- 5.3.1.1. La tabella II indica le coordinate di base per un angolo teorico dello schienale di 25°. Il senso positivo delle coordinate è indicato nella figura 1 dell'appendice dell'allegato IV.

Il punto Pm è il punto dell'intersezione tra la retta P1 P2 ed il piano verticale longitudinale che passa per il punto R.

TABELLA II

Punto P	X	Y	Z
P1	35 mm	- 20 mm	627 mm
P2	63 mm	47 mm	627 mm
Pm	43,36 mm	0 mm	627 mm

Il punto 5.5.2 è sostituito dal punto seguente :

- 5.5.2. La retta che congiunge E1 ed E2 viene fatta ruotare attorno a P1 finché la tangente che congiunge E1 al bordo esterno della sezione S2 del montante "A" lato conducente forma un angolo di 90° con la retta E1 — E2 (figura 3 dell'appendice dell'allegato IV) ».

I punti 5.5.2.1 e 5.5.2.2 sono soppressi.

Il punto 5.5.4 è sostituito dal punto seguente :

- 5.5.4. La retta E3 — E4 viene fatta ruotare attorno a P2 finché la tangente che congiunge E4 al bordo esterno della sezione S2 del montante "A" lato passeggero forma un angolo di 90° con la retta E3 — E4 (figura 3 dell'appendice dell'allegato IV) ».

Il punto 6.1.4 è sostituito dal punto seguente :

- 6.1.4. L'angolo di ostruzione (vedasi punto 5.1.2) deve essere misurato sui piani inclinati come indicato nella figura 2 dell'appendice dell'allegato IV. La relazione tra P₁ e P₂ collegati con E₁ ed E₂ e rispettivamente con E₃ ed E₄ è illustrata nella figura 5 dell'appendice dell'allegato IV ».

I punti 6.1.4.1 e 6.1.4.2 sono sostituiti dai punti seguenti :

- 6.1.4.1. La retta E1 — E2 deve giacere come descritto al punto 5.5.2. L'angolo di ostruzione del montante "A" lato conducente deve essere perciò misurato come indicato al punto 5.1.2.1.1.
- 6.1.4.2. La retta E3 — E4 deve giacere come descritto al punto 5.5.4. L'angolo di ostruzione del montante "A" lato passeggero deve essere perciò misurato come indicato al punto 5.1.2.1.2 ».

È aggiunto il nuovo punto 6.1.5 :


- 6.1.5. Il fabbricante può misurare l'angolo di ostruzione sia sul veicolo sia sui disegni. In caso di dubbio i servizi tecnici possono esigere l'esecuzione di prove sul veicolo ».

L'allegato IV è modificato come segue :


Prima delle figure inserire il termine « Appendice ».

La figura 2 è sostituita dalla figura 2 seguente :

« Figura 2



Dopo la figura 2 aggiungere la nuova figura 3 seguente :



Le figure 3, 4, 5 e 6 diventano rispettivamente le figure 4, 5, 6 e 7 ».

SETTIMA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1988

relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

(88/367/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/5/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2;

considerando che il 12 dicembre 1973 gli uffici nazionali di assicurazione dei nove Stati membri hanno concluso un accordo (denominato «convenzione complementare»)⁽³⁾ conformemente ai principi di cui al primo trattino dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 72/166/CEE;

considerando che la Commissione in seguito ha adottato la prima decisione della Commissione 74/166/CEE⁽⁴⁾ relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE, che impone a ciascuno Stato membro di astenersi dal 15 maggio 1974 dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio europeo di un altro Stato membro e che sono soggetti alla convenzione complementare del 12 dicembre 1973;

considerando che il 14 marzo 1986 gli uffici nazionali di assicurazione della Spagna e del Portogallo e degli altri Stati membri, ad eccezione della Grecia, hanno firmato un addendum alla convenzione complementare del 12 dicembre 1973 che la estende agli uffici nazionali della Spagna e del Portogallo;

considerando che il 16 maggio 1986 la Commissione ha adottato la quarta decisione della Commissione 86/218/CEE⁽⁵⁾ relativa all'applicazione della direttiva 72/116/CEE del Consiglio che impone a decorrere dal 1° giugno 1986 di sospendere i controlli dell'assicurazione responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Spagna o del Portogallo e che entrano nel territorio degli altri Stati membri, ad eccezione della Grecia, nonché risultante dalla circolazione dei veicoli che circolano abitualmente nel territorio

degli altri Stati membri, ad eccezione della Grecia, e che entrano nel territorio della Spagna o del Portogallo;

considerando che il 9 ottobre 1987 l'ufficio nazionale di assicurazione della Grecia e gli uffici degli altri Stati membri hanno firmato un secondo addendum alla convenzione complementare del 12 dicembre 1973 che estende l'accordo in questione all'ufficio nazionale di assicurazione della Grecia;

considerando quindi che sussistono tutte le condizioni per poter sopprimere il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile tra la Grecia e gli altri Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 1988 la Grecia si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente negli altri Stati membri e gli Stati membri si astengono dall'effettuare detto controllo riguardo ai veicoli che stazionano abitualmente in Grecia.

Articolo 2

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1984, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 87 del 30. 3. 1974, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 87 del 30. 3. 1974, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 52.

OTTAVA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1988

relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo di assicurare tale responsabilità

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(88/368/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/5/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il 12 dicembre 1973 gli uffici nazionali di assicurazione dei nove Stati membri hanno concluso un accordo (denominato «convenzione complementare»)⁽³⁾ con gli uffici nazionali della Svezia, della Finlandia, della Norvegia, dell'Austria e della Svizzera, conformemente ai principi di cui all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 72/166/CEE, in virtù del quale gli uffici nazionali degli Stati membri si rendono garanti per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli stazionati abitualmente nel territorio di uno dei suddetti paesi terzi;

considerando che la Commissione ha in seguito adottato la seconda decisione della Commissione 74/167/CEE⁽⁴⁾ relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE, che impone a ciascuno Stato membro di astenersi dal 15 maggio 1974 dall'effettuare il controllo dell'assicurazione responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Svezia, della Finlandia, della Norvegia, dell'Austria e della Svizzera, come previsto dalla convenzione complementare del 12 dicembre 1973;

considerando che il 14 marzo 1986 gli uffici nazionali di assicurazione della Spagna e del Portogallo, gli uffici degli altri Stati membri, ad esclusione della Grecia, e gli uffici della Svezia, della Finlandia, della Norvegia, dell'Austria e della Svizzera hanno firmato un addendum alla convenzione complementare del 12 dicembre 1973 che la estende agli uffici nazionali della Spagna e del Portogallo;

considerando che il 16 maggio 1986 la Commissione ha adottato la quinta decisione della Commissione 86/219/CEE⁽⁵⁾ relativa all'applicazione della direttiva 72/116/CEE

del Consiglio che impone a Spagna e Portogallo di astenersi dal 1° giugno 1986 dall'effettuare il controllo dell'assicurazione responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Svezia, della Finlandia, della Norvegia, dell'Austria e della Svizzera, come previsto dalla convenzione complementare del 12 dicembre 1973;

considerando che il 9 ottobre 1987 l'ufficio nazionale di assicurazione della Grecia, gli uffici nazionali di assicurazione degli altri Stati membri e gli uffici della Svezia, della Finlandia, della Norvegia, dell'Austria e della Svizzera hanno firmato un secondo addendum alla convenzione complementare del 12 dicembre 1973 che la estende all'ufficio nazionale della Grecia;

considerando quindi che sussistono tutte le condizioni per poter sopprimere il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile nelle relazioni della Grecia con detti paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dal 1° luglio 1988 la Grecia si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Svezia, della Finlandia, della Norvegia, dell'Austria e della Svizzera, come previsto dalla convenzione complementare del 12 dicembre 1973.

Articolo 2

La Grecia informa immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1984, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 87 del 30. 3. 1974, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 87 del 30. 3. 1974, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 53.

NONA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1988

relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(88/369/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/5/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il 22 aprile 1974 gli uffici nazionali di assicurazione dei nove Stati membri hanno concluso in conformità dei principi di cui all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 72/166/CEE, una serie di accordi con gli uffici nazionali di assicurazione dell'Ungheria, della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca in virtù dei quali gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri si rendono garanti per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di uno dei suddetti paesi terzi;

considerando che la Commissione ha in seguito adottato la terza decisione della Commissione 75/23/CEE⁽³⁾ relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE, che impone a ciascuno Stato membro di astenersi dal 1° gennaio 1975 dall'effettuare il controllo dell'assicurazione responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell'Ungheria, della Cecoslovacchia o della Repubblica democratica tedesca se ed in quanto tali veicoli sono coperti dalle condizioni degli accordi stipulati il 22 aprile 1974 tra i rispettivi uffici nazionali degli Stati membri e i corrispondenti uffici dei suddetti paesi terzi;

considerando che il 14 marzo 1986 sono stati firmati gli accordi tra gli uffici nazionali di assicurazione della Spagna e del Portogallo e gli uffici dell'Ungheria, della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca;

considerando che il 16 maggio 1986 la Commissione ha adottato la sesta decisione della Commissione 86/220/CEE⁽⁴⁾ relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio che impone a Spagna e Portogallo di aste-

nersi dal 1° giugno 1986 dall'effettuare il controllo dell'assicurazione responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell'Ungheria, della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca come previsto dagli accordi del 22 aprile 1974;

considerando che il 9 ottobre 1987 sono stati firmati gli accordi tra l'ufficio nazionale di assicurazione della Grecia e gli uffici dell'Ungheria, della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca;

considerando quindi che sussistono tutte le condizioni per poter sopprimere il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile nelle relazioni della Grecia con detti paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dal 1° luglio 1988 la Grecia si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell'Ungheria, della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca, come previsto dagli accordi del 22 aprile 1974.

Articolo 2

La Grecia informa immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1984, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1975, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 54.

ALLEGATO

SECONDO ADDENDUM ALLA CONVENZIONE COMPLEMENTARE

del 12 dicembre 1973

(Concluso ad Atene, il 9 ottobre 1987)

(I testi in lingua inglese e francese sono i soli facenti fede)

1. Gli uffici di cui al successivo paragrafo 2 hanno stipulato una convenzione multilaterale, complementare alla convenzione uniforme stipulata tra uffici nazionali, il 12 dicembre 1973.
2. Gli uffici nazionali di assicurazione (in relazione ai territori rispettivamente indicati) sono i seguenti:

Bureau belge des assureurs automobiles	Belgio
Bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents d'automobiles	Francia (e Monaco)
Bureau luxembourgeois des assureurs contre les accidents automobiles	Lussemburgo
Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring	Danimarca (comprese le isole Faeroër)
HUK-Verband	Repubblica federale di Germania (compresa Berlino Ovest)
Irish Visiting Motorists' Bureau Ltd.	Repubblica d'Irlanda
Liikennevakuutusyhdistys	Finlandia
Motor Insurers' Bureau	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (incluse le isole della Manica, Gibilterra e L'Isola di Man)
Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars	Paesi Bassi
Syndicat suisse d'assureurs automobiles	Svizzera (e Liechtenstein)
Trafikförsäkringsföreningen	Svezia
Trafikförsäkringsforeningen	Norvegia
Ufficio centrale italiano (UCI)	Italia (compresa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano)
Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs	Austria
3. La convenzione complementare del 12 dicembre 1973 dichiara che le parti contraenti si basano sulla direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 103 del 2. 5. 1972).
4. La convenzione complementare del 12 dicembre 1973 (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 87 del 30. 3. 1974) è entrata in vigore alla data fissata dalla Commissione delle Comunità europee per l'applicazione integrale della direttiva di cui sopra.
5. Con un addendum del 14 marzo 1986 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 153 del 7. 6. 1986) la convenzione complementare del 12 dicembre 1973 è stata modificata in alcuni punti e, nel contempo, estesa con effetto a decorrere dal 1° giugno 1986 ai seguenti uffici (in relazione ai territori rispettivamente menzionati):

Associação Portuguesa De Seguros	Portogallo
Oficina Española de Aseguradores de Automóviles	Spagna
6. Con il presente secondo addendum che entrerà in vigore alla data fissata dalla Commissione delle Comunità europee di concerto con il consiglio degli uffici nazionali di assicurazione, la convenzione complementare del 12 dicembre 1973, modificata e integrata dall'addendum del 14 marzo 1986, viene estesa al seguente ufficio:

Motor Insurers' Bureau	Grecia
------------------------	--------
7. I veicoli a due ruote elencati dalle parti contraenti nell'allegato I della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 e nell'addendum del 14 marzo 1986 continuano ad essere considerati come « abitualmente stazionanti » nei territori nazionali di tali parti (il presente secondo addendum stabilisce che non è necessario inserire tale menzione per la Grecia nell'allegato I della convenzione complementare del 12 dicembre 1973).
8. Le categorie di veicoli elencati dalle parti contraenti nell'allegato II della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 e dell'addendum del 14 marzo 1986 sono escluse dal campo d'applicazione della convenzione. Analogamente, con il presente secondo addendum, vengono escluse dall'ufficio nazionale di Grecia le seguenti categorie di veicoli:

- i) Veicoli appartenenti a organizzazioni intergovernative. (Targhe di colore verde — con il numero di immatricolazione preceduto dalle lettere « CD » e « ΔΣ »).
 - ii) Veicoli appartenenti alle forze armate e al personale militare e civile della Nato. (Targhe di colore giallo — con il numero d'immatricolazione preceduto dalle lettere « EA »).
 - iii) Veicoli appartenenti alle forze armate greche. (Targa d'immatricolazione con le lettere « ΕΣ »).
 - iv) Veicoli che appartengono alle forze alleate in Grecia. (Targhe con le lettere « AFG »).
 - v) Veicoli con targa d'immatricolazione di durata temporanea (targhe doganali). (Targhe di colore bianco — con il numero d'immatricolazione preceduto dalle lettere « ΔΠΠΕΑ » e « Ε Υ »).
 - vi) Veicoli con targhe di prova. (Targhe di colore bianco — con il numero d'immatricolazione preceduto dalle lettere « ΔΟΚΙΜΗ »).
9. Tutte le disposizioni della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 e relativi allegati, modificata e integrata dall'addendum del 14 marzo 1986 si applicano alla Grecia, a decorrere dalla data di entrata in vigore convenuta del presente secondo addendum, di cui al precedente punto 6, come pure si applicano alle altre parti contraenti del presente secondo addendum le esclusioni dell'ufficio nazionale di assicurazione della Grecia di cui al precedente punto 8.

CLAUSOLA SOSPENSIVA DELL'UFFICIO NAZIONALE DI ASSICURAZIONE DELLA GRECIA

« Fino alla data di abrogazione della presente clausola è sospesa l'applicazione della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 ai sinistri provocati in Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera da veicoli che stazionano abitualmente in Grecia. L'ufficio nazionale di assicurazione della Grecia esaminerà, alla luce delle circostanze esistenti a tale data, la possibilità che il secondo addendum produca pienamente i suoi effetti con detti paesi entro la fine del 1992 e comunque si impegna a che esso produca pienamente i suoi effetti al più tardi entro la fine del 1995 ».

CLAUSOLA SOSPENSIVA GENERALE

« La data di entrata in vigore del secondo addendum, di cui al precedente punto 6 verrà convenuta dal consiglio degli uffici nazionali di assicurazione di concerto con la Commissione delle precedenti Comunità europee soltanto quando le parti contraenti avranno garantito che le competenti autorità governative hanno dato attuazione nei rispettivi paesi alle misure necessarie ».

CLAUSOLA DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente secondo addendum viene stipulato sotto l'egida del Consiglio degli uffici nazionali di assicurazione ad Atene, Grecia, il 9 ottobre 1987, in tre esemplari in lingua inglese e tre esemplari in lingua francese.

Un esemplare in ciascuna delle due lingue viene inviato rispettivamente al segretario del consiglio degli uffici nazionali di assicurazione, al segretario generale del Comitato europeo delle assicurazioni e alla Commissione delle Comunità europee.

Il segretariato del consiglio degli uffici nazionali di assicurazione rilascerà copie conformi del presente secondo addendum a tutti i firmatari dello stesso.

Firmato per :

Bureau belge des assureurs automobiles

Hubert Anciaux

Il direttore

Bureau Central Français des Sociétés d'Assurance contre les Accidents Automobiles

Jean Ripoll

Il presidente

Bureau Luxembourgeois des assureurs contre les accidents automobiles

Jos. Zeimes

Il presidente

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring

Steen LETH-JEPPESEN

L'amministratore delegato

ERik ADOLPHSEN

Il viceamministratore delegato

Gabinete Portugues de Carta verde

Luis Celestino Monteiro DA SILVA
Il Presidente

Carlos Alberto Ceia DA SILVA
Il Vicepresidente

HUK-Verband

Heinz SIEVERS
Il membro del Consiglio

ULf D. LEMOR
Il viceamministratore delegato

Irish Visiting Motorists' Bureau Limited

Noel S. Mulvin
Il Segretario

Liikennevakuutusyhdistys

Peter KÜTTNER
Il Presidente

Pentti AJO
L'amministratore delegato

Motor Insurers' Bureau

Timothy KENT
Il Presidente

Motor Insurers' Bureau, Grecia

Michael PARASKAKIS
Il presidente

Michael PSALIDAS
Il segretario generale

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars

Jan SMIT
Il Presidente

Officina Española de Aseguradores de Automoviles

Ricardo PATRON
Il Presidente

Enrique MARCO
Il vicepresidente

Swiss Group of Motor Insurers

George FEHR
Il segretario generale

Trafikförsäkringsföreningen

Richard SCHONMEYER
L'amministratore delegato

Arne BRANDT
Il direttore

Trafikkforsikringsforeningen

Gunnar BRASKL
L'amministratore delegato

Anders BULL-LARSENJ
Il direttore

Ufficio centrale italiano (UCI)

Ruggero COLOMBO
Il presidente

Raffaele DEIDDA
Il direttore

Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs

Robert KRIEGEL
Il direttore

Gerhard TOELG
L'amministratore

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1945/88 della Commissione, del 1° luglio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 1787/87 recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi d'acquisto.

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 170 del 2 luglio 1988)

Pag. 39 Allegato II

<i>anziché:</i>	CR3	297,957	238,366	223,468
	CR4	289,295	231,436	216,971
<i>leggi:</i>	CR3	297,935	238,348	223,451
	CR4	289,274	231,419	216,956
